



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – MANIFESTAZIONI DISCRIMINATORIE – RESPONSABILITÀ DIRI DELLA SOCIETÀ - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 28, COMMA 4, CGS

Descrizione

L'art. 28, comma 4, CGS, collega la responsabilità diretta della società a cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. Gli incolpati possono essere prosciolti qualora le manifestazioni in questione non abbiano raggiunto una intensità idonea a perfezionare la fattispecie prevista dal comma 4 e quindi non siano state percepite dall'arbitro.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 15/CFA/2023-2024/E

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 28 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0015 CFA del 1 agosto 2023 (sig. Borda Fabio Giuseppe-A.S.D. Bandito Sportgente-sigg.ri Roveriks Lama-Elio Allocco/Procura Federale Interregionale)